

Roma, 27 febbraio 2024

AUDIZIONE INFORMALE

Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati sulle proposte di legge
C. 247 Marrocco, **C. 520** Di Lauro e **C. 1108** Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello
psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado

Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari,

l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (A.N.D.I.S.) apprezza l'avvio delle interlocuzioni di codesta Commissione su un tema che da anni vive nel dibattito politico e scolastico, poiché il Parlamento italiano ad oggi non è ancora riuscito ad introdurre nel nostro ordinamento il Servizio di Psicologia Scolastica, inteso come presenza stabile, specifica, di supporto alla scuola e ai suoi attori principali (alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico).

Indagini internazionali (N.E.P.E.S. 2010, N.A.S.P. 2014, cit. in Matteucci M.C., 2016) confermano che in numerosi Paesi Europei – tranne che in Italia – gli psicologi scolastici e di comunità hanno un ruolo significativo nel supportare il sistema educativo, contribuiscono al miglioramento della performance del sistema scolastico (dati PISA, OCSE), intervenendo efficacemente anche nella prevenzione della dispersione scolastica, e incoraggiano l'adozione dei principi della psicologia scolastica e di comunità nei contesti educativi, al fine di promuovere il benessere e la salute psicofisica dei bambini e dei giovani.

Prima del 2020, come ben evidenziato in tutte le relazioni introduttive delle p.d.l., esistevano virtuose buone pratiche ed interventi in essere già da diversi anni, che però erano lasciati all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche ed alle loro risorse, solo a partire dal Protocollo d'Intesa siglato il 6 agosto 2020 dal Ministero dell'Istruzione con le OO.SS. del comparto scuola e dal successivo tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16 ottobre 2020, con le relative risorse finanziarie derivanti dai Decreti succedutesi a favore della scuola, si è poi aperta la possibilità di generalizzare il servizio a tutti gli Istituti del Paese per l'a. s. 2020/2021 e 2021/2022.

I colleghi dirigenti e le scuole hanno apprezzato questa opportunità e ne chiedono la sistematicità, perché conclusosi il periodo emergenziale, si è ritornati alla ricerca autonoma di risorse, con conseguente estensione del servizio "a macchia di leopardo".

L'ANDIS si è sempre espressa a favore della istituzione dello psicologo scolastico in sede di audizione sui diversi d.d.l. o p.d.l. presentati in materia e ritiene importante che si affronti il tema giungendo, se possibile ad un'unica proposta che tenga conto di tutti gli aspetti positivi insiti nelle tre che qui si analizzano, con lo scopo di rendere finalmente operativa e strutturale la figura.

A tal proposito per offrire spunti di ulteriore riflessione, si ribadisce che lo psicologo scolastico a nostro parere, però non dovrebbe occuparsi solo delle situazioni di criticità (comunque presenti e da attenzionare, come quelle connesse alla riapertura delle scuole in tempo di COVID 19 o della diffusione dei fenomeni di bullismo / cyberbullismo, delle dipendenze da sostanze stupefacenti e alcoliche, dell'utilizzo problematico dei social media o del denaro, del ritiro sociale...).

Lo psicologo scolastico dovrebbe coordinarsi con la quotidianità delle scuole al fine di promuovere il benessere, inteso come diritto imprescindibile, di tutti gli attori della Comunità Educativa dai dirigenti al personale docente e amministrativo, dai genitori agli studenti.

In tal senso si apprezzano l'**Art.2 – Modalità operative**, pur se anche troppo dettagliate, e l'**Art. 3 - Aree di intervento** della p.d.l. **C. 247 MARROCCO** e l'**Art.2, c. 4** della p.d.l. **C. 520 DI LAURO** che vanno sostanzialmente in questa direzione.

In riferimento a quanto esplicitato sopra, centrare l'intervento sul progetto di scuola e sull'interlocuzione continua con il dirigente scolastico e con gli organi della scuola ci pare oltremodo significativo.

Certo sarebbe auspicabile che ogni Istituto potesse beneficiare di una figura specifica, ma potrebbe essere comunque utile, anche se non ottimale, costituire piccole reti di scuole, così come previsto dal DPR 275/1999 sull'Autonomia all'Art. 7, che possano avvalersi dello psicologo scolastico.

Non condividiamo, pertanto la dipendenza diretta dello p. s. dall'USR e nemmeno la creazione di team multidisciplinari a livello centralizzato, come emerge nell'**Art. 1, c. 2 e 3** della proposta **C. 1108 SCARPA** col rischio di derive burocratiche, non rispondenti alle reali necessità ed ai tempi della scuola che sono quotidiani e immediati, né ci sembra opportuno a scuola un approccio psicoterapeutico (idem **Art. 1, c.1**), che trova la sua specificità nel servizio socio-sanitario. Lo p. s. dovrà anche interagire con le ASL, ma non possiamo correre il rischio di medicalizzazione del servizio nel luogo principe della relazione educativa e della didattica.

Lo psicologo non deve sostituire i docenti che si trovano a sostenere anche le fatiche "esistenziali" dei loro alunni e si tratta di una fatica "fuori contratto", non riconosciuta e non sufficientemente valorizzata. Tutta l'organizzazione scolastica, con alla testa il suo dirigente, assume tra i suoi compiti quello dell'alfabetizzazione valoriale accanto a quella delle discipline di studio, consapevole che le famiglie di oggi sono spesso profondamente sofferenti o confuse dal punto di vista del loro ruolo educativo sulle giovani generazioni.

Lo psicologo scolastico:

- sarà al servizio della Comunità Educativa;
- farà parte della quotidianità della scuola e non interverrà solo nei casi straordinari o di emergenza, oltre il profilo specialistico e terapeutico;
- sarà rivolto contemporaneamente all'INDIVIDUO e al GRUPPO;
- permetterà al personale docente di CONFRONTARSI sulle dinamiche relazionali nella classe o tra colleghi perché essi stessi possano intervenire migliorandole;
- supporterà gli stessi dirigenti scolastici nel loro compito di *problem solving* e gestione dei conflitti.

In merito all'organizzazione del servizio, riteniamo, che un buon progetto debba basarsi su risorse stabili (come affermato negli **Art. 7 C. 247 MARROCCO** e **Art. 4 C. 1108 SCARPA** a partire dall'anno 2024), integrate annualmente, per compiere un intervento di sistema sempre più allargato, da sperimentare con celerità, supportato da monitoraggio e valutazione.

Tale servizio andrà regolamentato sia rispetto ai rapporti con gli OO.CC. e con le strutture sociosanitarie territoriali, sia rispetto all'informazione e al consenso dell'utenza (**Art. 2, c.4 C. 247 MORROCCO** e **Art. 2 c.7 C. 520 DI LAURO** più approssimativi su quest'ultimo tema rispetto all'**Art. 1, c. 3c) C. 1108 SCARPA**).

Andrebbe definito in maniera più dettagliata il profilo giuridico che la nuova figura assume e il rapporto funzionale che instaura con il dirigente scolastico e/o con l'Amministrazione scolastica. A tal riguardo l'ANDIS ritiene che, in ultima istanza, lo psicologo debba rispondere al dirigente scolastico al quale compete l'organizzazione dell'attività scolastica oltre alla responsabilità della gestione dei risultati, pur salvaguardando lo specifico della sua professionalità.

Rispetto ai titoli di accesso è possibile passare da una fase comune in cui lo psicologo è in possesso di laurea magistrale, con esperienze in campo educativo a percorsi di formazione più specifici altrettanto abilitanti: risulta assai interessante, a tal proposito, l'istituzione del nuovo corso di Laurea Magistrale in "Psicologia di comunità per i contesti formativi, per il benessere e per lo sport", attivato a partire dall'anno accademico 21/22 dall'Università di Salerno.

Grazie.

Il Presidente nazionale
Paola Bortoletto

